

ACCORDO PROCEDIMENTALE
per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo
di soggetti in stato di detenzione o in misure alternative e di soggetti svantaggiati a
fine pena in carico ai Servizi Sociali per la Giustizia

- VISTO** l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e i commi 2 e 3 dell'art. 11 della medesima Legge, che si osservano in quanto applicabili;
- VISTA** la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- ATTESO CHE** l'ASPAL è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna deputato all'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale;
- ATTESO** inoltre che l'ASPAL ha le competenze necessarie per fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche attive per l'occupazione;
- FATTO PROPRIO** il principio ispiratore della Legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", per la quale l'impegno lavorativo per le persone soggette alla detenzione deve considerarsi strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento (artt. 1, 20 e 21);
- VISTI** i precedenti accordi siglati, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati, per il tramite di un soggetto Gestore delle attività appositamente individuato dalla Procura;
- ATTESO CHE** le attività dei predetti accordi hanno riguardato, in particolare, la dematerializzazione di tutti gli atti del procedimento penale, nonché il contributo alla movimentazione dei fascicoli nativi cartacei e alla loro successiva sistemazione in archivio; attività tutte finalizzate alla razionalizzazione dei tempi di gestione dei procedimenti giudiziari;
- CONSIDERATO** che l'obiettivo dei precedenti accordi è stato quello di rafforzare il trattamento rieducativo dei soggetti coinvolti e far acquisire, attraverso lo strumento del lavoro, una preparazione professionale adeguata in vista del loro reinserimento sociale;
- ATTESO CHE** oltre ai soggetti in stato di detenzione, nella realizzazione del progetto sono state coinvolte anche altre tipologie di soggetti svantaggiati che scontavano la pena con misure

Il presente Accordo ha per obiettivo specifico la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo, finalizzato a:

- rendere operativo il principio contenuto nell'art.1 della legge 354/75 per il quale il trattamento rieducativo deve tendere, anche attraverso contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale dei detenuti, nonché quello contenuto nell'art. 20 della stessa legge che vede il lavoro come strumento per far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata in vista del suo reinserimento sociale;
- incentivare una maggiore consapevolezza nei destinatari del progetto sulla valenza sociale dell'attività lavorativa che andranno a svolgere, tenuto conto anche della sua particolarità e del luogo in cui lavoreranno;
- agevolare la modernizzazione e semplificazione del processo di dematerializzazione degli atti del procedimento penale, custoditi nei locali della Procura della Repubblica presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari e contribuire alla movimentazione dei fascicoli nativi cartacei in particolar modo collaborando alla sistemazione di quelli in fase dibattimentale e di quelli destinati all'archivio; azioni da attuare ad opera di un soggetto gestore, che si avvarrà del lavoro dei destinatari del progetto;
- attivare azioni di politiche attive sperimentali di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro di categorie svantaggiate e a rischio esclusione sociale.

Art. 3 Impegni delle parti

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti, già definite nei precedenti Accordi. In particolare:

la Procura della Repubblica di Cagliari si impegna a:

- individuare, con ogni conseguenza ed effetto di legge e secondo le modalità previste dall'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017, il soggetto Gestore delle attività progettuali in base a criteri di competenza e affidabilità sia rispetto agli obiettivi della rieducazione, sia rispetto a quelli della formazione professionale, e comunicarlo all'ASPAL con un successivo atto;
- fornire all'ASPAL la Scheda del Progetto di inserimento lavorativo oggetto del presente Accordo;
- predisporre e fornire all'ASPAL, per il tramite del Gestore delle attività, i progetti personalizzati di formazione e inserimento lavorativo;
- fornire, per il tramite del Soggetto Gestore delle attività, tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti in capo all'ASPAL relative al percorso di inserimento lavorativo dei destinatari del progetto;
- designare un Funzionario referente, responsabile dei rapporti con l'ASPAL e con il Gestore delle attività, che avrà il compito di monitorare l'attività e di fornire all'ASPAL, mensilmente o secondo la periodicità propria dei documenti contabili, un'attestazione di regolare svolgimento del servizio a firma del Dirigente dell'Ufficio giudiziario, necessaria per la liquidazione delle spese;

- a) da parte dalla Procura della Repubblica di Cagliari di un'attestazione di regolare svolgimento del servizio, necessaria per la liquidazione delle spese;
- b) da parte del soggetto Gestore di:
- un report riepilogativo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del D.P.R. 45/2000), nel quale dovranno essere rendicontate le spese effettivamente sostenute inerenti alla realizzazione del progetto;
 - una breve relazione, con cadenza mensile, sullo stato di attuazione e sugli obiettivi raggiunti;
 - una nota spese/pro forma di fattura;
 - a seguito dell'approvazione della nota spese, le fatture intestate ad ASPAL;

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal presente accordo per le quali sussiste l'inerenza alla realizzazione del Progetto.

I documenti amministrativi e contabili dovranno essere custoditi e conservati presso la sede del soggetto Gestore a disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari e/o dell'ASPAL, per le verifiche e i controlli amministrativi sulle autocertificazioni.

Art. 7 Durata e controversie

Il presente Accordo ha validità dalla data di stipula fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 6.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti del presente Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, troverà applicazione l'art. 133 ("Materie di giurisdizione esclusiva") del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ai sensi del quale le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge.

Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Per l'ASPAL

Il Direttore Generale

Dott. Luca Mereu



Luca Mereu
04.09.2025
09:11:11
GMT+01:00

Per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Rodolfo Maria Sabelli

**SABELLI
RODOLFO
MARIA**

Firmato digitalmente
da SABELLI RODOLFO
MARIA
Data: 2025.09.02
14:30:33 +02'00'

ADDENDUM

all'Accordo Procedimentale R.A.P./ASPAL n. 35 del 04.09.2025

TRA

l'Agenzia regionale per il lavoro (ASPAL) con sede in Cagliari via Is Mirrionis 195, CF 92028890926, nella persona del Direttore Generale dott. Luca Mereu, di seguito denominata "ASPAL"

E

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con sede in Cagliari, in Piazza Repubblica n.18, C.F. 80008920920, nella persona del Procuratore della Repubblica Dott. Rodolfo Maria Sabelli

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e che si osservano, in quanto applicabili, i commi 2 e 3 dell'art. 11 della medesima Legge;
- in data 04.09.2025 con prot. n. 79669 e R.A.P./ASPAL n. 35, l'ASPAL e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari hanno sottoscritto un Accordo procedimentale di collaborazione per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati;

CONSIDERATO

che si rende necessario modificare l'art. 3 del predetto accordo con il quale vengono disciplinati gli impegni assunti dalle parti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Addendum all'Accordo procedimentale n. 35 del 04.09.2025

Art. 2

Le parti convengono di modificare l'art. 3 del predetto accordo come segue:

"Art. 3 Impegni delle parti.

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti, già definite nei precedenti Accordi. In particolare:

la Procura della Repubblica di Cagliari si impegna a:

- *individuare, secondo la normativa vigente, il soggetto Gestore delle attività progettuali in base a criteri di competenza e affidabilità sia rispetto agli obiettivi della rieducazione, sia rispetto a quelli della formazione professionale, e comunicarlo all'ASPAL con un successivo atto;*
- *fornire all'ASPAL la Scheda del Progetto di inserimento lavorativo oggetto del presente Accordo;*
- *predisporre e fornire all'ASPAL, per il tramite del Gestore delle attività, i progetti personalizzati di formazione e inserimento lavorativo;*
- *fornire, per il tramite del Soggetto Gestore delle attività, tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti in capo all'ASPAL relative al percorso di inserimento lavorativo dei destinatari del progetto;*